



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

"Istituto Tecnico Superiore Antonio Bruno - Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanico-meccatronico" in sigla "ITS ANTONIO BRUNO"

Art. 1. COSTITUZIONE.

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Antonio Bruno - Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema meccanico-meccatronico" con sede in provincia di Avellino, in sigla "ITS ANTONIO BRUNO".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Grottaminarda, alla via Castello n.24, nei locali della Ex Pretura messi a disposizione da parte del Comune di Grottaminarda.

La Fondazione può avere sedi operative anche presso altre località campane, come anche in altre Regioni e/o Stati.

Art. 3. FINALITA'.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi del successivo art.11 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 9. ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

delle attività della Fondazione.

Art. 13. PRESIDENTE ONORARIO.

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario da individuare tra le personalità che hanno un forte radicamento con il territorio irpino e che abbiano particolari meriti che ben si coniugano con gli scopi della Fondazione.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza della Fondazione, non ha poteri, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, della Giunta e del Comitato tecnico Scientifico.

Rilascia solo pareri consultivi.

Il primo Presidente Onorario potrà essere nominato dai soci fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.

Art. 14. GIUNTA ESECUTIVA.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui tre nelle persone del Presidente della Fondazione, del dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore, e del rappresentante del Comune di Grottaminarda e gli altri due scelti liberamente dal Consiglio.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 15. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Il Comitato Tecnico-scientifico è composto da un massimo di nove (9) membri, oltre, eventualmente, il Presidente Onorario di cui



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

in seguito. Esso deve essere, comunque, composto da un numero dispari di membri ed ognuno ha diritto ad un voto. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico un esponente del CNR ed un docente universitario di ogni Ateneo, che hanno promosso la costituzione della Fondazione ITS, un rappresentante dell'ITS Cuccovillo di Bari.

In particolare, il Comitato è responsabile del coordinamento e della supervisione relativamente alla programmazione delle attività didattiche, al monitoraggio ed alla valutazione interna della progettazione e del percorso formativo, in itinere.

Al Comitato spetta inoltre il compito di concordare i Crediti Formativi riconoscibili ai corsisti, di concerto con le Università coinvolte nella Fondazione e nel C.T.S.

Il Comitato Tecnico-scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Dopo numero 3 (tre) assenze senza giustificazione, il componente decade dalla sua carica, all'interno dell'Organo della Fondazione che rappresenta e sarà sostituito.

Delle adunanze del comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e da un segretario nominato all'inizio di ogni riunione.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Consiglio di Indirizzo può decidere di nominare un Presidente Onorario del Comitato tecnico-Scientifico, anche estraneo ai soci fondatori, per particolari meriti scientifici. Lo stesso, comunque, non ha poteri e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato tecnico Scientifico, rilasciando solo pareri consultivi.

Art. 16. REVISORE DEI CONTI.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 17. CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 5 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.

Art. 18. SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di



SISTEMA
ITS



ITS
ISTITUTO
TECNICO
SUPERIORE
ANTONIO BRUNO

scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 19. REGOLAMENTO.

Il funzionamento della Fondazione è stabilito dal Regolamento che fa parte integrante del presente Statuto e che dovrà essere redatto entro 2 (due) anni dalla costituzione della Fondazione.

Art. 20. MODIFICHE STATUTARIE.

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o da almeno un terzo dei componenti della Giunta esecutiva. Sulle proposte di modifica delibera il Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art 17.

Art. 21. CLAUSOLA ARBITRALE.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Avellino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 22. NORMA TRANSITORIA (PRIMA NOMINA ORGANI DELLA FONDAZIONE).

La prima nomina del Presidente della Fondazione, del Presidente Onorario e della Giunta Esecutiva potrà essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 23. CLAUSOLA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.



SISTEMA
ITS

